



Data di pubblicazione: 01/09/2021

Nome allegato: 162_8_2021_.pdf

CIG: 6788192140

Nome procedura: *Affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili Inps della Direzione Regionale Abruzzo.*

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 25/08/2021

OGGETTO: "Servizio di vigilanza presso gli immobili di competenza della Direzione Regionale Abruzzo dell'INPS" – modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CIG originario: 6788192140

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTA** la legge n. 88 del 9 marzo 1989;
- VISTO** il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
- VISTO** il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
- VISTA** la legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- VISTA** la legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;
- VISTO** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto, adottato con determinazione n. 119 del 25 ottobre 2019, emanata dall'organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;
- VISTA** la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 172 del giorno 11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente di livello generale della Direzione Regionale Abruzzo, a decorrere dal 16 dicembre 2019;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ed in particolare l'art. 1, comma 8, il quale prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta

del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il periodo dal 2021 al 2023 (PTPCT), adottato dall'Istituto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa ed economico patrimoniale dell'INPS per l'anno 2021;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *Codice dei Contratti Pubblici* (di seguito denominato *Codice*);

VISTO l'art. 40, comma 2, del *Codice*, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al *Codice* medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, avvengano mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici;

VISTA la relazione del 19 luglio 2021 del dirigente dell'Area manageriale Gestione risorse personale, strumentali e patrimonio;

PRESO ATTO della determinazione del Direttore regionale n. 197 del 26 maggio 2017, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale INPS dell'Abruzzo, oltre che del contratto stipulato con l'operatore economico aggiudicatario in data 20 luglio 2017, con durata pari a mesi 36 e la cui esecuzione è iniziata in data 1 settembre 2017, nonché, da ultimo, della determinazione del Direttore regionale n. 137 dell'8 luglio 2020, in cui si disponeva il "il rinnovo per un anno, dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021, dell'affidamento in favore del RTI Aquila s.r.l. (Mandatario) - ITALPOL GLOBAL SECURITY Soc. Coop. a r.l. (Mandante) del "Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Abruzzo dell'INPS", come previsto dall'art. 3, punto 7, del predetto contratto del 20 luglio 2017 e nelle modalità suggerite dalla Direzione centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti con PEI INPS.0017.09/12/2019.0166849;

RILEVATO che le Direzioni regionali dell'INPS devono assicurare gli alti livelli di tutela e sicurezza richiesti dal D.M. 269/10;

VISTE le numerose norme di legge regolanti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, oltre che le conseguenti misure di prevenzione del rischio di contagio che è stato necessario adottare al fine di tutelare la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro e, dunque, la salute dei dipendenti INPS che prestano il proprio servizio presso le sedi afferenti alla Direzione regionale INPS dell'Abruzzo;

RILEVATO, in particolare, che l' *"accordo in materia di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'INPS nella cosiddetta fase 2"*, stipulato in sede di Direzione Generale fra l'Istituto e le sigle sindacali in data 3 giugno 2020 e comunicato con messaggio Hermes n. 2351 del 6 giugno 2020, prevede:

1. *"Sotto il profilo più strettamente attinente alla prevenzione e protezione del personale, appare utile mantenere il controllo della temperatura corporea all'ingresso di tutte le sedi dell'Istituto da parte dei servizi di vigilanza interni, con il conseguente isolamento della persona che presenti un'alterazione della temperatura ed informazione al datore di lavoro ed al medico competente in proposito"*;
2. in relazione al funzionamento dei centri medico legali attivi nelle sedi INPS, che *"Prima dell'ingresso in sede all'utenza sarà effettuato il controllo della temperatura corporea a mezzo di termoscanner, da parte degli addetti alla vigilanza [...]"*; obbligo che ha comportato uno specifico aumento del servizio di vigilanza per l'accesso ai CML della Regione;

RILEVATO, dunque, che la già richiamata emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti misure di prevenzione del rischio di contagio adottate dall'Istituto hanno richiesto l'incremento del servizio di vigilanza, per garantire l'espletamento delle attività di front end e quelle dei centri medico legali INPS in piena sicurezza;

RILEVATO che con propria determinazione regionale n. 98 del 12 maggio 2021, cui espressamente si rinvia, si disponeva, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice che l'appaltatore RTI eseguisse, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, pari ad € 239.320,30 IVA inclusa, il servizio di vigilanza alle stesse condizioni imposte dal contratto originario;

RILEVATO che nella citata determinazione regionale n. 98/2021 si disponeva, altresì, che, *"qualora l'impegno di spesa assunto con la presente determinazione regionale non fosse sufficiente a coprire la spesa necessaria a far fronte al servizio di vigilanza nelle rinnovate condizioni determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, si provvederà [...]"* tramite eventuale ulteriore determinazione di

modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del codice";

PRESO ATTO, in ragione di quanto emerge nella precitata relazione amministrativa del Dirigente dell'Area manageriale regionale Gestione risorse personale, strumentali e patrimonio, che occorre aumentare l'importo massimo spendibile del contratto in essere con il predetto RTI, per le motivazioni in precedenza espresse, che costituiscono circostanza non prevedibile al momento della stipula del predetto contratto attivo per il servizio di vigilanza; in particolare, il richiamato aumento è indispensabile al fine di garantire la corretta applicazione dell' *"accordo in materia di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'INPS nella cosiddetta fase 2"*, stipulato in sede di Direzione Generale fra l'Istituto e le sigle sindacali in data 3 giugno 2020 e comunicato con messaggio Hermes n. 2351 del 6 giugno 2020;

RILEVATO che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del codice, *"ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto";*

VISTO l'art. 106, comma 7, del codice, ove si dispone che, *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica [...]"*;

RILEVATO che, in ragione di quanto precedentemente evidenziato, il corrispettivo massimo spendibile per il contratto in oggetto indicato può essere aumentato, ricorrendo l'ipotesi prevista all'art. 106, comma 1, lett. c), del codice, nella misura massima del 50% del valore iniziale, € 490.410,45 IVA esclusa; e, dunque, passerebbe da € 980.820,90, IVA esclusa, ad € 1.471.231,35, IVA esclusa, oltre il rinnovo annuale già disposto (valore 326.940,30 IVA esclusa) per un

totale pari ad € 1.798.171,65, IVA esclusa, e quindi a complessivi € 2.193.769,41 IVA inclusa;

RILEVATO che, pertanto, il corrispettivo massimo spendibile per il contratto in oggetto può essere ulteriormente aumentato della somma pari ad € 294.246,27 IVA esclusa, dunque € 358.980,45 IVA inclusa, quale differenza fra l'aumento contrattuale massimo possibile *ex lege* (€ 490.410,45 IVA esclusa) e l'aumento contrattuale già disposto con la determinazione regionale n. 98/2021, di adozione del cosiddetto quinto d'obbligo (€ 196.164,18 IVA esclusa);

RILEVATO che, qualora dovessero venir meno le esigenze di incremento del servizio di vigilanza (per esempio: modifica del citato accordo nazionale in materia di sicurezza e prevenzione del rischio di contagio), questa Direzione regionale procederà alla riduzione delle prestazioni richieste all'operatore, con conseguente diminuzione della spesa;

VISTO l'art. 31 del codice, rubricato *ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, il quale prescrive che la stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini un RUP, selezionato tra i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello di inquadramento giuridico, in relazione alla struttura della pubblica amministrazione, e di competenze professionali adeguate, in relazione ai compiti per cui è nominato;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell'Autorità in data 11.10.2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il RUP deve possedere per l'affidamento di appalti e concessioni;

RILEVATO che determinazione regionale n. 137/2020 si indicava come responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) il dott. Roberto Di Natale, dirigente dell'Area manageriale Gestione risorse personale, strumentali e patrimonio;

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del codice, di aumentare l'importo del contratto attivo con il RTI Aquila s.r.l. (Mandataria) - ITALPOL GLOBAL SECURITY Soc. Coop. a r.l. (Mandante) del "Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Abruzzo dell'INPS" della somma pari ad € 294.246,27 IVA esclusa e, dunque, quantificabile in € 358.980,45 IVA inclusa, quale differenza fra l'aumento contrattuale massimo possibile *ex lege* (50% - € 490.410,45 IVA esclusa) e l'aumento contrattuale già disposto con la determinazione regionale n. 98/2021, di adozione del cosiddetto quinto d'obbligo (€ 196.164,18 IVA esclusa), ferma restando l'esecuzione del servizio

di vigilanza agli stessi patti e alle medesime condizioni previste dal contratto originario;

- di autorizzare, intanto, la parte della predetta spesa in aumento oggi disponibile, per un importo pari ad € 90.000,00, oltre che l'impegno di detta somma a gravare, nell'esercizio in corso, sulla posizione finanziaria 5U1104014.03; resta fermo che, qualora detto impegno – assunto con la presente determinazione – non fosse sufficiente a coprire la spesa necessaria a far fronte alle maggiori prestazioni del servizio di vigilanza (nelle rinnovate condizioni determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19), si procederà con ulteriore provvedimento di impegno di spesa, entro i limiti dell'importo massimo spendibile;
- di confermare il dott. Roberto Di Natale, dirigente dell'Area manageriale Gestione risorse personale, strumentali e patrimonio, come responsabile unico del procedimento;
- di dare mandato al predetto responsabile unico del procedimento di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione.

Visto n. 3880-2021-V0042

Prenotazione n. 2213800057

Luciano Busacca
Direttore regionale
F.to in originale